

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE**

In camera di consiglio composta da:

dr G.D'Alitto presidente relat. est.

dottissa C.Ruberto consigliere

dottlssa C.De Martin consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N° 698/2011 RG AC in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza del 25-3-2014 con termini dell'art.190 cpe e vertente

TRA

FALLIMENTO, (OMISSIS);

APPELLANTE

E

BANCA SPA, (OMISSIS);

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

Conclusioni per l'appellante: confermare il decreto ingiuntivo opposto; condannare in ogni caso BANCA SPA al pagamento delle somme affluite sul c.c. del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento e alle spese del doppio grado di giudizio;

Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello inammissibile, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio; in via incidentale condizionata, dichiarare la improcedibilità del decreto ingiuntivo

opposto; in via incidentale condizionata subordinata, condannare AMMINISTRATORE FALLITA a rifondere le somme sorsate dalla banca in caso di sua condanna, oltre alle spese di lite;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con sentenza n.359 del 27-1-2011 il tribunale di Catanzaro, accogliendo l'opposizione avanzata dalla **BANCA SPA** avverso il decreto ingiuntivo n.622 di 58.254,75-oltre oneri accessori, emesso a suo carico in data 19-11-2002 in favore della **FALLIMENTO**, revocava il decreto, rigettava la domanda opposta della curatela, dichiarando assorbita in essa la domanda proposta in via subordinata dalla banca per il caso di rigetto della opposizione, e compensava le spese di lite tra le parti.

Avverso la decisione poneva appello la **CURATELA** con atto notificato il 28-5-2011, censurando la decisione che aveva applicato alla fattispecie l'art. 42 e non l'art.44 legge fallimentare, sull'erroneo presupposto che l'attività della fallita fosse continuata anche dopo la dichiarazione del fallimento (avvenuta con sentenza del 23-3-2001 depositata il 19-4-2001), attività che a quella data invece era cessata. Dalle scritture contabili risultava infatti che gli incassi di somme per un ammontare di circa £119.000.000 dalla stessa operati erano tutti relativi ad attività svolte e fatturate in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Era onere probatorio della banca dare prova del contrario. Ne conseguiva l'applicabilità dell'art.44 L.F. e la inefficacia degli atti della fallita dopo la sentenza di fallimento. Chiedeva quindi la riforma della sentenza gravata con condanna della banca a restituire le somme affluite sul cc. della società dopo la sentenza di fallimento con accessori e spese.

Si costituiva **BANCA SPA** che aveva incorporato **ISTITUTO DI CREDITO** ed eccepeva la inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi di gravarne, come richiesto dall'art.342 cpc e nel merito la infondatezza della impugnazione, poiché l'attività della fallita era continuata dopo la sentenza del fallimento, come riconosciuto dal curatore e come risultava dai movimenti delle poste sul cc bancario. Poneva appello incidentale condizionato, ribadendo la inammissibilità del procedimento monitorio finalizzato alla declaratoria di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art.44 L.F. e appello incidentale condizionato subordinato nei confronti di AMMINISTRATORE FALLITA nell'ipotesi di eventuale condanna a proprio carico, per garanzia e danni.

Anticipata l'udienza su istanza della curatela per la necessità di chiudere la procedura concorsuale, le parti precisavano le conclusioni e la causa

veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25-3-2014 con termini dell'art.190 cpc.

Preliminarmente può rilevarsi, in ordine alla dedotta eccezione di inammissibilità, che l'appello è stato proposto prima dei rigori della recente riforma dell'art. 342 cpc (introdotta con la legge n.134 del 2012). Sebbene la giurisprudenza degli ultimi anni ha interpretato la norma nella preesistente formulazione in maniera sempre più esigente sulla necessità della specificità dei motivi, dal contesto generale dell'atto di appello sono ben comprensibili le censure mosse alla sentenza in oggetto, onde non si profila la eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc nel dettato preesistente alla riforma. Ed invero, è ben chiaro che l'appello limita la sua censura sulla decisione esclusivamente in merito al dato fattuale della prosecuzione della attività del fallito anche dopo la sentenza di fallimento, presupposto ritenuto dal decidente nella sentenza gravata giustificativo dell'applicazione nella specie dell'art. 42 L.F. invece dell'art.44 stessa legge, sostenuta dall'appellante. E su tale capo controparte, che bene ha percepito l'ambito del gravame, ha accentrato le sue argomentazioni difensive. Non sussiste pertanto la eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei relativi motivi.

Così delimitato l'ambito del gravame, che esclude ogni altro aspetto della decisione appellata, deve rilevarsi la infondatezza dello stesso. Invero nessuna delle parti ha censurato l'impugnato della sentenza ed i principi di diritto in essa citati, circoscrivendo il contrasto alla sola questione sulla prosecuzione di fatto dell'attività di impresa del fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Pertanto la corte rileva che le risultanze di causa, contrariamente a quanto assunto dalla curatela, inducono a ritenere, che la fallita ebbe a continuare l'attività di impresa anche dopo la sentenza che ne dichiarava il fallimento. Prova ne viene non solo dai plurimi incassi sul cc bancario citati nell'atto di appello (da OMISSIS..) ma anche dalle altre numerose e significative operazioni bancarie (emissioni di assegni, prelievo contante..) protrattesi fino al 29-6-2001 per un ammontare di £127.654579. La continuazione della attività suddetta è poi ammessa senza riserve dal curatore del fallimento, il quale nel corso dell'interrogatorio deferitogli dichiarava che l'attività di impresa proseguì fino al 5-7-2001, non essendosi provveduto tempestivamente alle comunicazioni di rito e alla affissione della sentenza di fallimento, notificata all'amministratore della società solo in data 5-7-2001. Ulteriori elementi, a conferma della circostanza, possono desumersi dalla relazione integrativa del curatore datata 25-2-2002 prodotta dall'appellante, dove si legge che tra la società fallita e l'OMISSIS erano emersi movimenti di denaro per £123.891.169 nel periodo 1-1/30-6-2001, mentre da altro conto della fallita nel periodo 23-4/20-6-2001 erano stati emessi una serie di assegni (in favore di dipendenti della OMISSIS).

Anche nella corrispondenza tra le parti antecedente all'attività giudiziaria si dà atto che la suddetta attività era cessata solo dal 5-7-2001.

Non può pertanto dubitarsi della protrazione dell'attività da parte della società fallita dopo la relativa dichiarazione di fallimento, fino al 5-7-ovvero 30-6-2001, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata, che va quindi confermata.

Restano di conseguenza superate le questioni dedotte con gli appelli incidentali, condizionate all'accoglimento del gravame.

La complessità delle questioni giuridiche nascenti da un mancato coordinamento tra le norme di cui all'art.42 comma II e 44 L.F. che ha dato luogo a conflitti interpretativi anche della suprema corte, le non chiare vicende della società fallita, (come si desume dalle relazioni del curatore), la facilità di acquisire conoscenza delle stesse in un contesto ambientale numericamente limitato, sono elementi che nel loro insieme, inducono alla compensazione delle spese anche di questa fase di giudizio.

La Corte, pronunciando sull'appello avanzato dalla **FALLIMENTO** in persona del curatore, L.R.P.T. avverso la sentenza n.359 del tribunale di Catanzaro, resa il 27-1-2011 nei confronti della BANCA SPA, in persona del L.R.P.T. così provvede:

conferma la decisione appellata e rigetta il gravame; compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Catanzaro, 26-6-2014

Il Presidente Est. D. Alitto

*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.